



COMUNE DI AGLIANO TERME

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3/2022

OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'anno duemilaventidue addì nove del mese di marzo alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale

Previo appello effettuato dal Segretario Comunale alle ore 18:09 risultano presenti:

Cognome e Nome	Presente
1. BIGLIA ing. MARCO - Sindaco	Sì
2. GARBEROGLIO VITTORIO - Consigliere	Sì
3. AMERIO CESARE - Consigliere	No
4. FACCIO ANDREA - Vice Sindaco	Sì
5. BASSO MARTINA - Consigliere	Sì
6. POGGIO CRISTINA - Consigliere	Sì
7. BENOTTI CARLO - Consigliere	Sì
8. SERRA LORENZO - Consigliere	Sì
9. MASOERO PATRIZIA - Consigliere	Sì
10. SUCCIO PAOLO - Consigliere	Sì
11. COCITO MAURILIO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale PARISI FERRONI MICHELA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

È altresì presente l'Assessore Bologna Flavio

Preliminarmente, secondo le previsioni di cui alle modalità operative per la gestione della verifica del possesso e validità della certificazione verde Covid-19 rilasciate dal Segretario Comunale, i presenti vengono sottoposti a verifica del Green Pass.

Stante l'esito positivo delle verifiche, tutti vengono ammessi alla seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BIGLIA ing. MARCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54/2019 del 21.12.2019 recante **APPLICAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPROVAZIONE REGOLAMENTO**.

Letto l'art. 180 c. 3 del D.L. 34/2020 che è andato a modificare l'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e l'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96);

Ritenuto conseguentemente necessario modificare il vigente Regolamento adeguandolo alla normativa introdotta;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa reso dal Segretario Comunale ai sensi degli artt. 49 c. 2, 147bis del D.Lgs. 267/2000

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di modificare l'art. 6 c. 1 del Regolamento comunale **PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO** aggiungendo dopo la lett. h) la lett. i) recante: *presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente. Si applicano le modalità di presentazione della dichiarazione definite dall'Amministrazione Comunale, anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati, fino a quando sarà approvato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, che definirà il contenuto della dichiarazione.*

Di sostituire l'art. 7 del Regolamento comunale **PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO** nei seguenti termini:

Articolo 7 – Responsabile del pagamento dell'imposta

Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, recepito nella Legge di conversione 77/2020 nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

Di modificare l'art. 10 del Regolamento comunale **PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO** nei seguenti termini **Articolo 10 – Sanzioni e interessi**

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 7, comma 2, lettera j) da parte del responsabile del pagamento, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, la sanzione per le violazioni commesse dal 19 maggio 2020 (entrata in vigore del D.L. 34/2020) è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:
 - ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore
 - ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

5. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.
6. Sulle somme incassate e non versate al Comune entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 2, si applicano gli interessi in misura annua calcolati al tasso legale di cui all'articolo 1284 del codice civile con maturazione giornaliera.

Di sostituire l'art. 16 del Regolamento comunale **PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO** nei seguenti termini

Articolo 16 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento ha effetto, ai sensi del comma 15-quater dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze. Fino all'entrata in vigore del D.L. 34/2020 (19 maggio 2020), si applicano le previgenti disposizioni regolamentari.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di tributi locali.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato Digitalmente
BIGLIA ing. MARCO

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
PARISI FERRONI MICHELA